

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO
PROVINCIA DI PAVIA

*REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA*

Approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 04.09.2007

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità

- 1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e nel rispetto delle norme speciali vigenti e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, il decoro dell'ambiente urbano, la qualificazione dello stesso, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Oltre alle norme contenute o comunque richiamate nel presente regolamento, i cittadini dovranno osservare le singole disposizioni emanate dall'Autorità comunale per situazioni contingenti, relative agli ambiti materiali di cui al comma precedente ed i relativi ordini messi dagli addetti di Polizia Locale od altri uffici comunali, limitatamente alle relative competenze ed in esecuzione delle stesse.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.
- 4) La disciplina regolamentare si applica in genere al territorio comunale comprensivo del suolo pubblico, di proprietà privata ma gravata di servitù di pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, di parchi e giardini pubblici, dei monumenti o beni di particolare valore artistico - culturale - religioso, insistenti su aree pubbliche, dei luoghi dedicati al culto ed alla memoria dei defunti, delle facciate e manufatti esterni di edifici la cui stabilità e decoro necessita di salvaguardia, degli impianti in genere di uso comune, delle aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragioni di sicurezza pubblica e tutela del decoro urbano e dell'ambiente.
- 5) Il Regolamento disciplina, inoltre, attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività o non salvaguardino la convivenza civile.
- 6) Il presente regolamento si applica principalmente alle zone comunali residenziali. Le restanti aree trovano ulteriore disciplina nella Legge Regionale 33/1980 del Parco del Ticino, nella Legge Regionale 33/1977 in materia di tutela ambientale ed ecologica ed in altri specifici regolamenti /di polizia rurale, edilizio, ASL ecc. ecc).

Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato.

Art. 3: Accertamento delle violazioni ed applicazione delle sanzioni

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Locale, agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, nonché i soggetti abilitati e riconosciuti ai sensi dell'art.13 del legge 24.11.1981, n° 689.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981, n° 689 e successive modifiche.
- 3) Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento ed ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva oltre al pagamento dell'eventuale sanzione.
- 4) L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate od alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa, può comportare la sospensione o la revoca dell'atto autorizzativo stesso, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
- 5) Qualora alla violazione di norme di Regolamento od all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto autorizzativo, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino; ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la patria potestà o ne è tutore.
- 6) Se la violazione ha recato danni al patrimonio comunale, il Sindaco può ordinare al trasgressore ed alla persona civilmente obbligata in solido, il ripristino dello stato dei luoghi o la eliminazione delle conseguenze dannose entro congruo termine; in caso di inadempimento, il Sindaco potrà far eseguire gli occorrenti interventi d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.
- 7) Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della Legge 689/81.
- 8) Ogni ricorso avverso alle sanzioni prescritte nel presente Regolamento va indirizzato al Sindaco del Comune, secondo le modalità previste dalla Legge 24.11.1981, n° 689.

Art. 4: Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

- 1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle norme del presente regolamento sono stabilite all'atto dell'entrata in vigore dello stesso con delibera della Giunta Comunale e potranno essere aggiornate con deliberazione della stessa entro gli importi previsti dalla legge (legge 27 dicembre 2002, n. 289; legge finanziaria 2003 ecc.).
- 2) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai

sensi della Legge 689/81, l'applicazione delle sanzioni amministrative indicate nei singoli articoli.

- 3) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. Quando il trasgressore non ottempera il suo obbligo, si provvede d'ufficio all'esecuzione; in tal modo le spese eventualmente sostenute sono a carico del trasgressore.
- 4) Gli introiti delle sanzioni amministrative previste dal Regolamento, sono incassate dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO II: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5: Occupazione spazi ed aree pubbliche

- 1) Senza la prescritta autorizzazione o concessione non è consentita l'occupazione degli spazi pubblici, indicati nell'art. 1; la stessa viene rilasciata, previa idonea richiesta, nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento Comunale T.O.S.A.P..
- 2) L'occupazione abusiva, fatto salvo le violazioni delle normative di occupazione di suolo pubblico, comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. (p.m.r. € 25,00)

Art. 6: Atti vietati su suolo pubblico

- 1) Sul suolo pubblico è vietato:
 - a. bivaccare, sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie d'ingresso;
 - b. soddisfare in spazi ed aree pubbliche i bisogni corporali;
 - c. scrivere, disegnare o comunque imbrattare la sede stradale.
- 2) Nelle piazze, sulle vie e lungo i pubblici passaggi sono proibiti, salvo specifica autorizzazione comunale per particolari manifestazioni:
 - a. I giochi della palla, del calcio e simili, delle bocce, dell'uso dei pattini e di altri acceleratori di velocità;
 - b. Le grida e gli schiamazzi che possano offendere la decenza dei cittadini e turbare la pubblica tranquillità;
 - c. Il lancio di materiale esplosivo e pirotecnico, di pietre, di palle di neve o di altri oggetti che possano recare spavento o molestia ai passanti.
- 3) Nelle aree protette, nei parchi e giardini pubblici è vietato:
 - a. Introdursi con veicoli a motore, anche se spinti a braccia;
 - b. Passare o coricarsi sulle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi scorrettamente sulle panchine o sedie;
 - c. Guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi od appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi oggetti di qualsiasi tipo, danneggiare o staccare rami, piante, fiori e frutti;

4) In prossimità di Monumenti, edifici civici e luoghi di culto e relative aree pertinenziali

occorre tenere comportamenti di opportuno decoro e rispetto consoni alla particolare natura dei luoghi. In particolare è vietato:

- a) imbrattare o lordare in qualunque modo detti luoghi ed edifici;
- b) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- c) consentire il deposito di deiezioni canine;
- d) danneggiare luoghi e strutture;

5) Le violazioni ai commi 1 e 2 del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00 (p.m.r. € 25,00);

6) Le violazioni ai commi 3 e 4 del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 (p.m.r. € 50,00);

7) Le violazioni al presente articolo comportano inoltre l'applicazione della sanzione accessoria del ripristino dei luoghi e della cessazione delle attività vietate.

Art. 7: Pubblicità e propaganda abusive

1) Senza la prescritta autorizzazione preventiva, non è consentito nessun tipo di pubblicità. Sono considerate abusive le forme di pubblicità non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma che contenuto, dimensioni o per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2) La pubblicità sonora può essere concessa dal Comune solo negli orari diurni e limitatamente alle fasce orarie dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00, purché il tono dell'amplificazione sia moderato.

3) La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi dovranno essere tacitate, eliminate o rimosse immediatamente a cura dei responsabili; in caso di inadempienza vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi.

4) La violazione ai commi 1 e 2 del presente articolo, fatto salvo le violazioni ad altre normative di legge, comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00. (p.m.r. € 50,00)

TITOLO III: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 8: Manutenzione degli edifici e delle aree

1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione ed alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle coperture, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli intonaci ed il rifacimento della tinteggiatura al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile.

- 2) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle corti interne, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
- 3) Non sono comunque ammesse manifestazioni grafiche o pseudo-artistiche sui muri di qualsiasi edificio pubblico o privato.
- 4) Le violazioni ai commi 1 e 2 del presente articolo, comportano, oltre al ripristino dei luoghi, la sanzione amministrativa da € 150,00 a € 450,00. (p.m.r. € 150,00)

Art. 9: Patrimonio pubblico o privato ed arredo urbano

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano, salva espressa specifica autorizzazione è vietato:
 - a. apporre, verniciare, disegnare ovvero incidere segni o figure;
 - b. modificare, danneggiare, asportare o rendere illeggibili o inutilizzabili le targhe con la denominazione delle vie, i numeri civici dei fabbricati o i cartelli di segnaletica stradale;
 - c. spostare dalla loro collocazione le panchine, le rastrelliere, i cassonetti dei rifiuti, i dissuasori di sosta, i segnali stradali, le transenne, le fioriere ed altre attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - d. collocare o far collocare su pali della illuminazione pubblica, segnali stradali o alberi, volantini, locandine, adesivi, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere.
- 2) Sui muri , sulle porte e sugli infissi esterni degli edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato:
 - a. apporre, verniciare, disegnare ovvero incidere segni o figure;
 - b. collocare o far collocare volantini, locandine, adesivi, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano, oltre l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00. (p.m.r. € 50,00)

Art. 10: Nettezza del suolo

Fatta salva l'applicabilità di norme speciali:

- 1) È vietato gettare, spandere, lasciar cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche, nei corsi o specchi d'acqua, così come nei luoghi incolti, lungo le rive dei fossi, le strade interpoderali ed i campi agricoli.
- 2) A garanzia dell'igiene ed alla tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei cassonetti per la raccolta preposta; qualora i contenitori siano colmi, non è consentito depositare sacchi all'esterno dei contenitori.
- 3) E' vietato immettere nei raccoglitori per la raccolta differenziata, materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

- 4) I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici, mobili od altri oggetti ingombranti, devono essere conferiti, secondo le apposite disposizioni impartite dal Comune o mediante conferimento nell'apposita piazzola ecologica o ad opera del soggetto gestore incaricato dall'Amministrazione nelle ore e nei modi previsti dall'Amministrazione.
- 5) E' vietato depositare all'interno dei contenitori macerie provenienti da lavori edili, materiali incandescenti, nonché rifiuti pericolosi o tossico - nocivi residui di lavorazioni artigianali od industriali, che devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente.
- 6) A nessun mezzo sia esso agricolo o proveniente da cantieri di opere in costruzione è consentito transitare sulle strade lasciando sulla carreggiata detriti o sporcizia di alcun genere.
- 7) Nel caso di trasporto di prodotti polverosi gli automezzi dovranno essere muniti di copertura o comunque moderare la velocità sino al raggiungimento del passo d'uomo in modo da evitare danni alla cittadinanza.
- 8) Fatte salve le sanzioni previste dalle Leggi speciali in materia, le violazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 e la rimessa in pristino dei luoghi. (p.m.r. € 50,00)

Art. 11: Sgombero neve

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante od a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) La neve ed il ghiaccio rimossi da cortili o altri luoghi privati, non devono essere accumulati o sparsi sul suolo pubblico.
- 3) E' vietato accumulare neve o ghiaccio a ridosso dei contenitori della raccolta differenziata dei rifiuti, o in modo da precludere la vista di segnali stradali e cartelli vari o idranti antincendio.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano, oltre l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00. (p.m.r. € 50,00)

Art. 12: Alberi, rami e siepi

Fatta salva l'applicabilità di norme speciali

- 1) I rami e le siepi non devono invadere aree soggette a pubblico transito; se sporgono su area pubblica da proprietà private, devono essere potati, a cura dei proprietari o locatari, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio o comunque se richiesto dall'Amministrazione Comunale.

- 2) I medesimi soggetti del precedente comma, devono rimuovere, fatte salve le dovute autorizzazioni, gli alberi rinsecchiti o parti di questi o comunque lesionati che possano cagionare un pericolo pubblico.
- 3) Nelle aree dei centri abitati e contigue è fatto obbligo ai proprietari di giardini, orti, prati e fondi non coltivati, di procedere allo sfalcio degli stessi almeno due volte all'anno o quando le essenze arboree superino il metro di altezza. Il Sindaco, in presunzione di pericolo per l'incolumità o la salute pubblica, con apposita ordinanza potrà estendere tale obbligo anche in altre aree limitrofe ai centri abitati. In caso di inottemperanza l'Amministrazione provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese.
- 4) I rami e comunque i residui delle potature e degli sfalci devono essere conferiti negli appositi contenitori dai privati cittadini o smaltiti da ditte specializzate nelle aree all'uopo attrezzate.
- 5) Fermo restando quanto stabilito dal regolamento edilizio in materia di recinzioni, siepi e barriere verdi, quand'anche interne alla proprietà debbano essere mantenute in modo da non ostacolare la visibilità alla circolazione degli autoveicoli.
- 6) Fatte salve le norme del Codice della Strada e del regolamento di polizia rurale, le coltivazioni agricole di ogni tipo in prossimità di curve devono mantenere un arretramento tale da non limitare la visibilità e comunque non inferiore a 3 (tre) metri.
- 7) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. (p.m.r. € 50,00)

Art. 13: Pulizia fossati

- 1) I proprietari, gli affittuari e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati ed entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La pulizia degli spazi sopra indicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze:
 - a. Per il periodo primaverile entro il 30 aprile;
 - b. Per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
- 3) In ogni caso i proprietari, fatto salvo quanto previsto dal regolamento di Polizia Rurale, sono tenuti al mantenimento della perfetta funzionalità della rete dei fossi e coli che abbiano utilità pubblica anche indiretta.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. (p.m.r. € 150,00)

Art. 14: Pulizia delle aree limitrofe pubblici esercizi ed esercizi commerciali

- 1) E' vietato l'abbandono, nelle adiacenze degli esercizi pubblici e relativi spazi di pertinenza, di residui di consumazioni, di bottiglie, bicchieri, lattine, cocci, mozziconi, carte, cartoni e simili. I titolari e gestori di esercizi commerciali, di pubblici esercizi o attività artigianali, devono collocare all'interno dei locali e negli spazi esterni di pertinenza, appositi contenitori di rifiuti nonché provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiale in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 (p.m.r. € 50,00) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO IV: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 15: Oggetti mobili

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
- 3) La violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. (p.m.r. € 25,00)

Art. 16: Accensione di fuochi

- 1) E' vietato accendere fuochi liberi nel territorio comunale a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
- 2) E' comunque vietato accendere fuochi o bruciare materiali a distanza inferiore a 50 m dalle strade e dalle abitazioni. Se il fuoco acceso nel rispetto delle modalità di legge consentite, dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo. Nessun fuoco acceso potrà in nessun caso essere abbandonato se non a braci completamente spente.
- 3) L'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche è consentito solo in quelle appositamente attrezzate; è consentito inoltre sulle aree private purché non rechino molestia con fumi e vapori al vicinato.
- 4) Le violazioni di cui ai commi 1 e 2 comportano l'applicazione di una sanzione

amministrativa da € 25,00 a € 75,00; (p.m.r. € 25,00).

- 5) La violazione al comma 3 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 (p.m.r. € 50,00) Alle violazioni presenti nel presente articolo si applica inoltre la sanzione accessoria della cessazione immediata della condotta non consentita.

Art. 17: Utilizzo di strumenti musicali

- 1) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di simili strumenti o apparecchi dalle ore 12,00 alle ore 14,00 e dalle ore 22,00 alle ore 8,00, salvo vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 2) Nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto il divieto di cui al comma precedente vige dalle ore 23,00 alle ore 8,00.
- 3) Le medesime prescrizioni si applicano anche a chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, videogames e similari.
- 4) Le violazioni di cui ai commi del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a 150,00 e la cessazione immediata delle emissioni sonore. (p.m.r. € 50,00)

Art. 18: Attività produttive e commerciali rumorose

Fatta salva l'applicabilità di norme speciali:

- 1) Le attività e le lavorazioni rumorose, qualora autorizzate dall'A.S.L., salvo deroghe concesse dall'Amministrazione, potranno essere esercitate esclusivamente:
 - a. Dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00, nel periodo estivo dal 1 luglio al 31 agosto;
 - b. Dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 nel rimanente periodo dell'anno;
 - c. Dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 durante tutto l'anno nelle giornate festive.
- 2) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc.
- 3) Dopo le ore 22,00 è consentito l'uso di strumenti musicali o di impianti ed apparecchiature con emissioni sonore all'interno di esercizi pubblici o locali di ritrovo o intrattenimento, anche privati, ubicati in edifici destinati prevalentemente ad abitazione o ad essi contigui, solo alle seguenti condizioni:
 - a. Il locale ove ha sede l'attività abbia le porte e finestre chiuse;
 - b. Il locale sia debitamente insonorizzato;
 - c. Il volume delle apparecchiature sia tarato su limiti di tollerabilità e di accettabilità.

- 4) Le violazioni ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 (p.m.r. € 100,00) e la cessazione immediata delle emissioni sonore.

Art. 19: Comportamenti rumorosi

- 1) I cittadini devono tenere comportamenti idonei ad evitare il propagarsi di rumori molesti atti a turbare la quiete pubblica.

In relazione al precedente comma è pertanto vietato dalle ore 23,00 alle ore 7,00 e dalle 12,00 alle 14,00 :

- a. Utilizzare elettrodomestici, apparati refrigeranti ed altri manufatti di varia natura che producano vibrazioni sensibili e rumori anomali, all'interno delle unità abitative limitrofe;
 - b. Spostare suppellettili, mobili ed arredi all'interno delle abitazioni, quando tali operazioni possano determinare rumori e turbare la quiete pubblica;
 - c. Per l'espletamento di lavori anche all'interno di edifici, l'uso di motori, trapani e seghe elettriche, ecc. o utensili che possano procurare dei rumori molesti al vicinato;
 - d. L'uso di apparecchi radiofonici, televisivi o comunque di produzione e riproduzione musicale e sonora che producano emissioni tali da determinare molestia e disturbo ai vicini;
- 2) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00 (p.m.r. € 25,00) ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 20: Accesso a parchi giochi ed altre aree a frequentazione pubblica

- 1) L'accesso a parchi giochi e ad altre aree a fruizione pubblica è consentito purchè avvenga nel rispetto degli arredi, del decoro dei luoghi senza arrecare nocumento.
- 2) Lo stazionamento di persone in dette aree, in ogni caso non è consentito nella fascia oraria dalle 23,00 alle 8,00 salva diversa esplicita autorizzazione. E' demandato alla Giunta Comunale, con apposito provvedimento, individuare analiticamente tali aree definendone specifici orari e modalità di fruizione che verranno resi noti tramite apposita segnaletica.
- 3) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 (p.m.r. € 50,00), fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni arrecati ed il ripristino dei luoghi.

Art. 21: Uso dei dispositivi antifurto

- 1) Fatta salva l'applicabilità delle leggi speciali in materia, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi e stabilimenti, devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi ed in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno, in modo visibile, una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
- 3) Per i dispositivi di allarme installati sui veicoli, si applica la procedura e le sanzioni previste dall'art. 155 del Codice della Strada.
- 4) Le violazioni di cui ai commi 1 e 2 comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 (p.m.r. € 50,00) e l'obbligo di far cessare immediatamente il dispositivo.

Art. 22: Rumori molesti da veicoli a motore

- 1) Fatto salvo quanto disposto dal Codice della Strada, è vietato, specialmente dalle ore 22,00 alle ore 7,00, l'uso di impianti di diffusione vocale e musicale, installati a bordo di un veicolo in modo tale che le emissioni possano essere sentite all'esterno del veicolo e che creino molestia e disturbo alla quiete pubblica;
- 2) I veicoli che, in sosta nelle ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 7,00, utilizzano apparecchiature che possono provocare rumori e/o ronzii fastidiosi, devono essere dotati di tutti gli accorgimenti necessari al fine di non disturbare la quiete pubblica;
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 (p.m.r. € 50,00); il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente la diffusione dei rumori e/o suoni.

Art. 23: Sosta delle carovane di nomadi

- 1) La sosta delle carovane di nomadi deve essere esplicitamente autorizzata dall'Amministrazione ed è consentita nel territorio comunale solo nelle aree e spazi appositamente attrezzati.
- 2) La violazione di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 (p.m.r. € 50,00) da elevare ad ogni proprietario di veicolo componente della carovana e l'obbligo di lasciare immediatamente i luoghi con il ripristino degli stessi.

Art. 24: Circolazione e sosta delle autocaravan e roulotte

- 1) Ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade, autostrade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, ai sensi degli artt. 6 e 7 del nuovo Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m., gli autocaravan e roulotte sono soggetti a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli.

- 2) Su tutto il territorio comunale non è consentita la sosta permanente dei veicoli di cui al presente articolo, al di fuori di eventuali spazi appositamente delimitati o aree specificatamente dedicate. Per sosta permanente si intende lo stazionamento per più di 7 giorni consecutivi. Sono comunque vietati il campeggio, l'attendamento e simili.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 (p.m.r. € 50,00) e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Art. 25: Divieto di campeggio

- 1) Fatto salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, in tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, salvo quelli attivati per motivate esigenze e situazioni di emergenza.
- 2) La violazione di cui al comma 1 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 (p.m.r. € 50,00) e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

TITOLO V: ANIMALI

Art. 26: Cani

Fatte salve le normative speciali vigenti in materia,

- 1) Nei centri abitati i proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli al guinzaglio; in aperta campagna, così come lungo gli argini, sentieri, strade bianche, i cani dovranno essere costantemente sotto controllo degli accompagnatori, i quali dovranno aver cura di operare affinché gli animali non si azzuffino con altri e non rechino molestia ai passanti;
- 2) i cani di grossa taglia (oltre i 15 kg. di peso) e/o comunque di indole mordace dovranno essere muniti, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, oltre che al guinzaglio, anche di museruola;
- 3) E' fatto obbligo ai proprietari e/o ai detentori di recuperare tramite idonei strumenti, gli escrementi solidi lasciati dai cani su aree pubbliche o aperte al pubblico e di depositarli, opportunamente chiusi in involucri, all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti. In caso di richiesta formulata dagli operatori addetti al controllo, i conduttori devono altresì dimostrare di avere al seguito gli strumenti necessari al recupero delle deiezioni. Sono esentati dall'obbligo sopradescritto le persone non vedenti accompagnate dal proprio cane guida.
- 4) i cani tenuti all'interno di aree private confinanti con luoghi di pubblico passaggio, e da questi visibili (cortili, giardini, orti, ecc.) devono essere tenuti in modo da non molestare o arrecare danno ai passanti; in merito i proprietari e/o detentori dovranno adottare ogni precauzione affinché i cani non fuoriescano dalla proprietà e vaghino liberamente;
- 5) i proprietari e/o detentori di cani tenuti in case o nelle aree di cui al punto

precedente, dovranno evitare che gli stessi arrechino disturbo al vicinato, derivante dall'abbaiare, latrare, guaire continuato e molesto, particolarmente nell'orario compreso tra le ore 22,00 e le ore 7,00;

- 6) i cani vaganti verranno catturati dal personale del Servizio Veterinario dell'ASL di Pavia, e dopo gli accertamenti sanitari del caso, verranno trasportati presso il canile convenzionato; ai relativi proprietari, una volta accertati, verranno addebitate le relative spese, nonché notificate le relative infrazioni al presente articolo.
- 7) E' fatto espresso divieto di sottoporre gli animali domestici a qualsiasi tipo di maltrattamento. Ogni comportamento difforme verrà sanzionato amministrativamente indipendentemente da quanto previsto dalle normative generali che sono comunque fatte salve.
- 8) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 (p.m.r. € 50,00) e l'obbligo delle persone destinate alla custodia del ripristino dei luoghi e/o la cessazione dei comportamenti vietati.

Art. 27: Animali da reddito e da cortile

- 1) Nel centro abitato non è ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico - sanitarie vigenti.
- 2) L'apicoltura mediante posizionamento di arnie non è consentita nel centro abitato.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 (p.m.r. € 50,00) e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28: Sanzioni alternative ai minori

Quando la contravvenzione alle prescrizioni del presente regolamento è compiuta da un minore di età è data facoltà all'Amministrazione, d'intesa con i genitori esercenti la patria potestà, di sostituire la sanzione pecuniaria con altro provvedimento educativo sotto forma di servizio e/o attività di utilità sociale.

Art. 29: Abrogazione di norme

- 1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti e i provvedimenti sostituiti da norme del Regolamento o con esso incompatibili.

Art. 30: Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il 21.09.2007.

Art. 31: Norma finale

- 1) Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.
- 2) L'entità delle sanzioni definita nel presente regolamento sarà aggiornata, se necessario, dall'Amministrazione Comunale con proprio specifico atto da adottarsi ogni anno in occasione dell'approvazione del Bilancio.